



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 114

DATA PUBBLICAZIONE 4/06/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Campionato Under 18 Dilettanti – Fase Nazionale (dal comunicato ufficiale n. 478 della L.N.D.)	2
1.2.	Gare spareggio tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza (dal comunicato ufficiale n. 480 della L.N.D.)	2
1.3.	Segreteria L.N.D.	2
1.3.1.	Progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori” – Classifiche ufficiali finali Campionati di Eccellenza e Promozione	2
1.3.2.	Organici Campionati – Stagione Sportiva 2026/2027	5
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	5
2.1.	Segreteria S.G.S.	5
2.1.1.	Classifica ufficiale – Campionato Under 17 Femminile.....	5
2.1.2.	Campionato Under 17 Femminile – Finale Regionale	5
2.1.3.	Classifica Ufficiale – Campionato Under 15 Femminile – Girone D.....	5
2.1.4.	Summer Camp 2026.....	6
2.2.	Modifiche al programma gare.....	7
2.2.1.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	7
3.	RISULTATI.....	7
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	13
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE.....	26
6.	TRIBUNALE FEDERALE	33

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Campionato Under 18 Dilettanti – Fase Nazionale (dal comunicato ufficiale n. 478 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 478 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Gare spareggio tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza (dal comunicato ufficiale n. 480 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 480 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.3. Segreteria L.N.D.

1.3.1. PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI” – CLASSIFICHE UFFICIALI FINALI CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

In riferimento al progetto in epigrafe e pubblicato all'interno del Comunicato Ufficiale N°1 del 03 Luglio 2025, si pubblicano qui di seguito le classifiche ufficiali finali, relative alle categorie Eccellenza e Promozione.

Si ricorda inoltre che le squadre classificate in posizione utile, al fine di maturare il diritto al premio, dovranno iscriversi regolarmente al campionato di competenza nella prossima s.s. 2026/2027.

N.B.: Come da regolamento, si segnala infine che le squadre retrocesse al termine della s.s. 2025/2026 sono escluse dalla graduatoria finale.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a BRIGA	248	49,6	297,6
2 ^a VERBANIA CALCIO	166	/	166
3 ^a BORGOSIESIA CALCIO	106	21,2	127,2
4 ^a PRO EUREKA	83	16,6	99,6
5 ^a VOLPIANO PIANESE	82	16,4	98,4
6 ^a LASCARIS 1954 ASD	63	12,6	75,6
7 ^a ACCADEMIA BORGOMANERO1961	58	11,6	69,6
8 ^a FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	30	6	36
9 ^a BAVENO STRESA SSD A RL	26	5,2	31,2
10 ^a CALCIO SETTIMO	10	2	12
11 ^a BORGARO NOBIS 1965	4	0,8	4,8

12 ^a	DRUENTINA	-1		-1	
	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	681	/	681	<i>retrocessa</i>
	BULE'BELLINZAGO	189	37,8	226,8	<i>retrocessa</i>
	A.S.D. CITTA DI COSSATO	32	6,4	38,4	<i>retrocessa</i>

CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale		
1 ^a	PRO VILLAFRANCA	159	/	159	
2 ^a	GIOVANILE CENTALLO 2006	113	22,6	135,6	
3 ^a	CHIERI	93	18,6	111,6	
4 ^a	S.D. SAVIO ASTI	90	18	108	
5 ^a	VANCHIGLIA 1915	86	17,2	103,2	
6 ^a	OVADESE SSDARL	45	9	54	
7 ^a	MONREGALE CALCIO	38	7,6	45,6	
8 ^a	CHERASCHESE 1904	30	6	36	
9 ^a	PRO DRONERO	26	/	26	
10 ^a	ALBESE 1917 SSDARL	9	1,8	10,8	
10 ^a	US ALESSANDRIA CALCIO1912	9	1,8	10,8	
12 ^a	A.C.CUNEO 1905 OLMO	3	0,6	3,6	
	PINEROLO	716	143,2	859,2	<i>retrocessa</i>
	ACQUI F.C. SSDARL	34	6,8	40,8	<i>retrocessa</i>

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale		
1 ^a	UNION NOVARA	289	57,8	346,8	
2 ^a	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	117	23,4	140,4	
3 ^a	QUINCINETTO TAVAGNASCO	74	14,8	88,8	
4 ^a	GATTINARA F.C.	46	/	46	
5 ^a	CE.VER.SA.MA BIELLA	29	/	29	
6 ^a	LUPETTI BIANCHI TRINO	28	/	28	
7 ^a	IVREA CALCIO ASD	21	4,2	25,2	
8 ^a	VIRTUS VERCELLI	18	/	18	
9 ^a	DUFOUR VARALLO	13	2,6	15,6	
10 ^a	ARONA CALCIO	0		0	
10 ^a	CITTA DI CASALE	0		0	
	GRAVELLONA SAN PIETRO	78	/	78	<i>retrocessa</i>
	ORIZZONTI CANAVESEALICESE	50	/	50	<i>retrocessa</i>

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale	
1 ^a	LUCENTO	310	62	372
2 ^a	BSR GRUGLIASCO ASD	205	41	246
3 ^a	ALPIGNANO	118	23,6	141,6
4 ^a	V.D.A. CHARVENSOD	117	23,4	140,4
5 ^a	POL.AD UNION BB VALLESUSA	84	/	84

6 ^a	VENARIA REALE	67	13,4	80,4	
7 ^a	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	30	6	36	
8 ^a	CAFASSE BALANGERO	28	/	28	
8 ^a	MONTANARO	20	/	20	
10 ^a	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	15	3	18	
11 ^a	BARCANOVA CALCIO	12	2,4	14,4	
12 ^a	LA VISCHESI	7	/	7	
	ROSTA CALCIO	282	56,4	338,4	<i>retrocessa</i>
	PIANEZZA	62	12,4	74,4	<i>retrocessa</i>
	VALLORCO	28	5,6	33,6	<i>retrocessa</i>

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C

Società	Punti	Bonus	Totale		
1 ^a	ATLETICO RACCONIGI	169	/	169	
2 ^a	BOVES MDG CUNEO	78	15,6	93,6	
3 ^a	SAVIGLIANESE FBC 1919	52	10,4	62,4	
4 ^a	BUSCA 1920 A R.L.	55	/	55	
5 ^a	PANCALIERICASTAGNOLE	32	6,4	38,4	
6 ^a	SCARNAFIGI	17	/	17	
7 ^a	VALLE VARAITA CALCIO	9	/	9	
8 ^a	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	7	1,4	8,4	
9 ^a	SOMMARIVA PERNO	7	/	7	
10 ^a	SANT ALBANO	4	0,8	4,8	
11 ^a	PEDONA BORGO S.D.	3	0,6	3,6	
	ORBASSANO CALCIO	171	34,2	205,2	<i>retrocessa</i>
	NARZOLE CALCIO	161	/	161	<i>retrocessa</i>
	INFERNOTTO CALCIO	103	20,6	123,6	<i>retrocessa</i>

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE D

Società	Punti	Bonus	Totale		
1 ^a	CARRARA 90	152	30,4	182,4	
2 ^a	CANELLI 1922	110	22	132	
3 ^a	CALCIO NOVESE	41	8,2	49,2	
4 ^a	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	34	6,8	40,8	
5 ^a	SPAZIO TALENT SOCCER	32	6,4	38,4	
6 ^a	ARQUATESE VALLI BORBERA	26	5,2	31,2	
7 ^a	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	22	/	22	
8 ^a	SPARTAK SAN DAMIANO	20	/	20	
9 ^a	POL. FRUGAROLESE	14	2,8	16,8	
10 ^a	CASTELLAZZO B.DA	12	/	12	
11 ^a	SALE	0		0	
11 ^a	SANTOSTEFANESE	0		0	
	NICHELINO HESPERIA	570	114	684	<i>retrocessa</i>
	CARIGNANO A.S.D.	329	/	329	<i>retrocessa</i>
	POLISPORTIVA GARINO	35	7	42	<i>retrocessa</i>

1.3.2. ORGANICI CAMPIONATI – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si ritiene opportuno comunicare che tutti gli organici dei Campionati relativi alla stagione sportiva 2026/2027 verranno resi noti con comunicato ufficiale n. 1 del 1 Luglio 2026.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. CLASSIFICA UFFICIALE – CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE

Si riporta – in allegato – la classifica ufficiale del Campionato Under 17 Femminile Fase Regionale.

2.1.2. CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE – FINALE REGIONALE

In virtù a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 108 del 21/5/2026 e viste le classifiche ufficiali, si trascrive – qui di seguito – la programmazione delle gare di semifinale del Campionato Under 17 Femminile:

Mercoledì 10 Giugno 2026

1) TORINO F.C. - FREEDOM	Via Dandolo – Torino	ore 18.00
2) ACCADEMIA TORINO CALCIO – VENARIA REALE	Via Dandolo – Torino	ore 20.00

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati i calci di rigore.

Domenica 14 Giugno 2026

Vincente 1 – Vincente 2	Via Dandolo – Torino	ore 11.00
-------------------------	----------------------	-----------

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dai calci di rigore.

2.1.3. CLASSIFICA UFFICIALE – CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – GIRONE D

Si riporta – in allegato – la classifica ufficiale del girone D del Campionato Under 15 Femminile Fase Regionale, debitamente aggiornata.

2.1.4. SUMMER CAMP 2026

Si rendono note le Società che hanno comunicato l'organizzazione dei Summer Camp 2026 come da indicazioni del comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico:

ASD OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO dal 07/07 al 11/07
Impianto Sportivo Via Campo Sportivo 9 - Oleggio - NO

ASD BUTTIGLIERESE '95 dal 11/06 al 31/07
Impianto Sportivo "P. Maffei" Via Principe Di Piemonte 103 - Buttigliera D'asti - AT

ASD AREA CALCIO ALBA ROERO dal 15/06 al 24/07
Impianto Sportivo "R. Saglietti" - Alba - CN

ASD DOGLIANI CALCIO dal 22/06 AL 26/06
Impianto Sportivo Via Louis Chabat 33 - Dogliani - CN

ASD DOGLIANI CALCIO dal 29/06 al 03/07
Impianto Sportivo Via Louis Chabat 33 - Dogliani - CN

ACD BRIGA dal 13/07 al 17/07
Impianto Sportivo Via Roma 63 - Briga Novarese - NO

ASD CALCIO VOGOGNA dal 18/06 al 18/06
Impianto Sportivo Comunale "Bonomini" Via Passarella 12 - Vogogna - VB

ASD CALCIO VOGOGNA dal 29/06 al 03/07
Impianto Sportivo Comunale "Bonomini" Via Passarella 12 - Vogogna - VB

GENOA C.F.C. SPA dal 29/06 al 03/07
Impianto Sportivo Str. Pratolungo 1 - Arquata Scrivia - AL

CSF CARMAGNOLA QUEENCAR dal 15/06 al 29/06
Impianto Sportivo Via Del Bruccio 36 Fraz. S. Bernardo - Carmagnola - TO

ASD MONTEGROSSO ACADEMY FC dal 15/06 al 30/06
Impianto Sportivo Via Re Umberto 29 - Montegrosso D'asti - AT

ASD ARQUATESE VAL BORBERA dal 28/06 al 03/07
Impianto Sportivo "E. Garrone" Str. Pratolungo 1 - Arquata Scrivia - AL

PSG SSDARL dal 15/06 al 11/09
Campo Sportivo Via Banchette 36 Pino Torinese - TO

PSG SSDARL dal 06/07 al 10/07
Campo Sportivo Via "F. Mazzetti" 11 - Riva Presso Chieri - TO

ASD BIELLESE 1902 dal 06/07 al 10/07
Traning Center Corso 53° Fanteria - Biella - BI

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

3. RISULTATI

CAMPIONATO DI PROMOZIONE - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

3 ^a classificata – 3 ^a classificata			2 ^a classificata – 3 ^a classificata		
DUFOUR VARALLO	- SPORTIVA NOLESE	2 - 0	MORETTA	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	3 - 4

Ammesse al Campionato di Eccellenza 2026/27: DUFOUR VARALLO – POL. GAVIESE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 2 Giornata - A		
CALCIO MATHI	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0
VALLE CERVO ANDORNO	- MONFERRATO	1 - 1

GIRONE B - 2 Giornata - A		
S.SEVERIANO	- VILLARBASSE	0 - 1

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
PRO COLLEGNO COLLEGNESSE	- CASTELLETTESE	0 - 1	F.C. CASTIGLIONE	- CARRU MAGLIANO ALPI	4 - 2
VALDILANA BIOGLIESE	- CHIVASSO CALCIO	2 - 0	MONCALVO CALCIO	- VILLASTELLONE CARIGNANO	0 - 0

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito del primo turno della terza fase:

GIRONE 1 - 1 Giornata - A			GIRONE 2 - 1 Giornata - A		
SETTIMO ACADEMY SSD A RL	- TORINO UNITED ACADEMY ASD	4 - 0	BERNEZZO	- SCA ASTI	2 - 1

Ammesse al Campionato di Seconda categoria 2026/27: SETTIMO ACADEMY e BERNEZZO

Pertanto, si rende nota la programmazione della gare del secondo turno della terza fase:

Domenica 7 Giugno 2026 – ore 18.00

1) TORINO UNITED ACADEMY - SCA ASTI

Via Fonte Antico 16 - Poirino

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

CAMPIONATO PROMOZIONE CALCIO FEMMINILE - TOP TOURNAMENT FINALS - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
MAPPANESE	- RACCO 86	1 - 1
VILLASTELLONE CARIGNANO	- POLISPORTIVA GARINO	5 - 2

COPPA ITALIA PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- RIVER PLAINE	7 - 1	SAN GIORGIO GSD	- BORGIO VITTORIA CIT TURIN	1 - 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 3/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 2 Giornata - A			GIRONE D - 2 Giornata - A		
SAVI WOMEN	- RACCO 86	1 - 4	POL. GARINO	-BOYS E GIRLS	1 - 0

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della gara di finale:

FINALE		
PRO EUREKA	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	5 - 3dts

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **PRO EUREKA**, la quale si è aggiudicata la Coppa Piemonte Valle d'Aosta – Under 19 Regionale.

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE - TOP TOURNAMENT FINALS – PLAY-OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
INFERNOTTO CALCIO	- SALICE	0 - 3	SANTOSTEFANESE	- S.D. SAVIO ASTI	1 - 0
GIRONE C - 1 Giornata - A			GIRONE D - 1 Giornata - A		
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- GIAVENOCOAZZE	0 - 1	BORGOSIESIA CALCIO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	5 - 3

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 18

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
CENISIA A R.L.	- POL. RAPID DI TORINO	11 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER SQ.B	- MIRAFIORI A.S.D.	0 - 3
GIRONE B - 3 Giornata - A		
SPORTIVA CALTIGNAGA	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	1 - 1
GIRONE C - 3 Giornata - A		
V.D.A. CHARVENSOD	- LA VISCHESI	9 - 0
GIRONE D - 3 Giornata - A		
ALBESE 1917 SSDARL	- DORINA	13 - 1

Si rendono note le relative classifiche ufficiali:

STAGIONE SPORTIVA:25/26 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.A. UNDER 18 GIRONE: A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 POL. MIRAFIORI A.S.D.	9	3	3	0	0	12	5	7	0
2 S.S.D.CENISIA A R.L.	6	3	2	0	1	17	4	13	0
3 sq.B SPAZIO TALENT SOCCER SQ.B	3	3	1	0	2	10	9	1	0
4 ASD POL. RAPID DI TORINO	0	3	0	0	3	5	26	21	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: MIRAFIORI

STAGIONE SPORTIVA:25/26 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.A. UNDER 18 GIRONE: B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	4	2	1	1	0	6	3	3	0
2 A.S.D.SPORTIVA CALTIGNAGA	4	2	1	1	0	5	2	3	0
3 A.S.D.CUREGGIO CALCIO	0	2	0	0	2	3	9	6	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: FUTUROGIOVANI VILIANENSIS

STAGIONE SPORTIVA:25/26 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.A. UNDER 18 GIRONE: C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.V.D.A. CHARVENSOD	3	2	1	0	1	10	2	8	0
2 A.S.D.LA VISCHESE	3	2	1	0	1	3	9	6-	0
3 A.S.D.DRUENTINA	3	2	1	0	1	2	4	2-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: V.D.A. CHARVENSOD

STAGIONE SPORTIVA:25/26 CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.A. UNDER 18 GIRONE: D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ALBESE 1917 SSDARL	6	2	2	0	0	20	1	19	0
2 SSDSRLDORINA	3	2	1	0	1	6	14	8-	0
3 ASR SSD REAL ORIONE V.	0	2	0	0	2	1	12	11-	0

* = FUORI CLASSIFICA

Qualificata: ALBESE

Pertanto, si rendono noti gli abbinamenti delle semifinali:

GIRONE 1: MIRAFIORI – FUTUROGIOVANI VIANENSIS

GIRONE 2: V.D.A. CHARVENSOD – ALBESE

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei tiri di rigore.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA – SECONDA E TERZA CATEGORIA - FINAL FOUR

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle Final Four:

SEMIFINALE 1			SEMIFINALE 2		
ORANGE CERVERE	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	0 - 1	MERGOZZESE	- LA NUOVA LANZESE	0 - 2

FINALE 3/4 POSTO		
MERGOZZESE	- ORANGE CERVERE	5-6 dtr

FINALE 1/2 POSTO		
LA NUOVA LANZESE	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	5-6 dtr

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **FC VIGLIANO POLISPORTIVA**, la quale si è aggiudicata la Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria.

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
CARONNESE WOMEN SSDARL	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	4 - 2	ACCADEMIA TORINO CALCIO	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	2 - 1

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			GIRONE B - 9 Giornata - R		
CIT TURIN LDE	- AOSTA CALCIO 511	Del GS	ACCADEMIA TORINO CALCIO	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	3 - 0
(1) MAPPANESE	- CARONNESE WOMEN SSDARL	0 - 2	(1) ELLEDI FC SSD RL	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	2 - 3
(2) SAN GIORGIO GSD	- VENARIA REALE SQ.B	1 - 6	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	2 - 1
(1) - disputata il 29/05/2026			(1) QUARONESE	- BOYS E GIRLS CALCIO	Del GS
(2) - disputata il 30/05/2026			(1) - disputata il 30/05/2026		

UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito dei quarti di finale

GIRONE A - andata		
MILAN SPA	- JUVENTUS F.C. SPA	1 - 1

FASI DI QUALIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 16 – SECONDA SERIE REGIONALE 2026/2027

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
V.D.A. CHARVENSOD	USD CASELETTE APS	0 - 0	AREA CALCIO ALBA ROERO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	3 - 1
JUVENTUS DOMO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 1	AYGREVILLE CALCIO	- PSG SSDARL	1 - 0
GIRONE C - 2 Giornata - A			GIRONE D - 2 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- ACQUI F.C. SSDARL	3 - 0	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- SALUZZO	0 - 1
BARCANOVA CALCIO	- CALCIO SETTIMO	2 - 0	ACCADEMIA DEL TALENTO	MONREGALE CALCIO	1 - 6

FASI DI QUALIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 17– SECONDA SERIE REGIONALE 2026/2027

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della seconda fase:

GIRONE A - 2 Giornata - A		
SCA ASTI	- CARIGNANO A.S.D.	1 - 2

GIRONE B - 2 Giornata - A		
CALCIO NOVESE	- G.A.R. REBAUDENGO	3 - 1
CAMERI CALCIO	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	0 - 2

GIRONE C - 2 Giornata - A		
NICHELINO HESPERIA	- JUVENTUS DOMO	1 - 3
POL. PARADISO COLLEGNO	- IVREA CALCIO ASD	3 - 6

GIRONE D - 2 Giornata - A		
GASSINOSANRAFFAELE	- UNION NOVARA SQ.B	1 - 0
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- SALICE	0 - 0

FASI DI QUALIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 15 – SECONDA SERIE REGIONALE 2026/2027

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE 1 - 2 Giornata - A		
CAPRIATESE	- BANDITO SPORTGENTE	4 - 1
VIRTUS CENISIA	- AREA CALCIO ALBA ROERO	3 - 4

GIRONE 2 - 2 Giornata - A		
GAGLIANICO C.S.I.	- CHERASCHESE 1904	2 - 4
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- ATLETICO C.B.L.	5 - 2

GIRONE 3 - 2 Giornata - A		
BUSCA 1920 A R.L.	- SPORTING ISSOGNE 2001	3 - 0
BRICHERASIO BIBIANA	- GASSINOSANRAFFAELE	0 - 4

GIRONE 4 - 2 Giornata - A		
ACADEMY VANCHIGLIA	- GOZZANO SSDRL	0 - 3
STRAMBINESE 1924	- SCA ASTI	2 - 3

GIRONE 5 - 2 Giornata - A		
CAMERI CALCIO	- SPARTA NOVARA	1 - 0
PSG SSDARL	- CIGLIANO CALCIO	6 - 1

GIRONE 6 - 2 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	3 - 0
POLISPORTIVA BRUINESE	- FORTITUDO F.O.	6 - 1

GIRONE 7 - 2 Giornata - A		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- PIOSSASCO	0 - 2
MAPPANESE	- SAN GIACOMO CHIERI	0 - 2

GIRONE 8 - 2 Giornata - A		
BISALTA	- NICHELINO HESPERIA	0 - 1
VINOVO SPORT EVENTS	- FOOTBALL CLUB VOLPIANO	1 - 4

GIRONE 9 - 2 Giornata - A		
ACQUI F.C. SSDARL	- CENISIA A R.L.	0 - 4
USD CASELETTE APS	- BOVES MDG CUNEO	1 - 4

GIRONE 10 - 2 Giornata - A		
AYGREVILLE CALCIO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	1 - 0
DUFOR VARALLO	- VALLORCO	2 - 2

GIRONE 11 - 2 Giornata - A		
CASTELLAZZO B.DA	- POL. GRAND PARADIS	1 - 1
JUVENTUS DOMO	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	1 - 1

GIRONE 12 - 2 Giornata - A		
TORRETTA N.S.L.	- CIT TURIN LDE	0 - 0
VERBANIA CALCIO	- MIRAFIORI A.S.D.	4 - 0

GIRONE 13 - 2 Giornata - A		
PEDONA BORGO S.D.	- SALICE	0 - 4
POLISPORTIVA GARINO	- VENARIA REALE	2 - 10

GIRONE 14 - 2 Giornata - A		
ORBASSANO CALCIO	- CALCIO SETTIMO	3 - 0
SPORTIVA CALTIGNAGA	- DORINA	2 - 3

GIRONE 15 - 2 Giornata - A		
ALBESE 1917 SSDARL	- CHIERI	1 - 3

Si comunica che alle ore 13.00 di Martedì 9 Giugno 2026 si terrà in modalità video conferenza il sorteggio per definire la composizione dei quadrangolari della seconda fase; le Società interessate riceveranno a mezzo posta elettronica dalla Segreteria del Comitato Regionale le credenziali di accesso alla piattaforma Zoom Meeting.

COPPA UNDER 16 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- AURORA NICHELINO	22 - 2

SUPERCOPPA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2026

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara

GIRONE A - 1 Giornata - A		
TORINO WOMEN	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	4 - 5dcr

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **ALESSANDRIA CALCIO FEMMINILE**, la quale si è aggiudicata la Supercoppa Calcio Femminile

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 7 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- QUARONESE	1 - 1

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE - FINALI REG.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito delle semifinali:

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
IVREA WOMEN ASD APS	- PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	1 - 2	UNION NOVARA SQ.B	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 2

Pertanto, in virtù dei risultati acquisiti, si trascrive – qui di seguito – la programmazione della gara di finale:

Domenica 7 Giugno 2026

PRO VERCELLI – ACCADEMIA TORINO CALCIO Via Moncrivello – Cigliano ore 11.00

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dai tiri di rigore.

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Nadia Di Brita e Avv. Marco Maria Schiavone assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 3 e 4 Giugno 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO PROMOZIONE - PLAY OFF

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BRESSAN MATTEO	(DUFOR VARALLO)	FRACCON LUCA	(MORETTA)
OSELLA ALBERTO	(MORETTA)	BOUCHBIKA ZAKARIA	(SPORTIVA NOLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PASSANNANTE GABRIELE	(DUFOR VARALLO)	BIRTOLO KEVIN	(MORETTA)
GENTILE RICCARDO	(MORETTA)	VILLANO FRANCESCO	(MORETTA)
BROLLO VITTORIO DOMENI	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)	CESTARI FILIPPO	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)
MARONGIU SIMONE	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)	REPETTO FILIPPO	(POLISPORTIVA GAVIESE 1920)
COLOMBATTO SIMONE	(SPORTIVA NOLESE)	MILITELLO SAMUELE KAROL	(SPORTIVA NOLESE)
MOLFETTA NICOLO	(SPORTIVA NOLESE)		

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GUGLIERMETTI ALBERTO	(CALCIO MATHI)	BARISONE GEREMIA	(MONFERRATO)
PADET MORENO RAIS COM	(VALLE CERVO ANDORNO)		

III AMMONIZIONE DIFFIDA

BOJANIC DUSAN	(VALLE CERVO ANDORNO)
---------------	-----------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CRIMI LORENZO	(BAGNELLA CALCIO 1972)	RANDO KEVIN	(CALCIO MATHI)
CAPUANA FEDERICO	(MONFERRATO)	GALLIANO GABRIELE	(S.SEBASTIANO)
PELISSERO PAOLO	(S.SEBASTIANO)	BERNARDI STEFANO	(VALLE CERVO ANDORNO)
BARBIERI ALESSANDRO GIUS	(VILLARBASSE)	BARDO GABRIELE	(VILLARBASSE)
ROMANO CRISTIAN	(VILLARBASSE)		

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 10/ 6/2026

ROSSI CRISTIAN (MONCALVO CALCIO)

allontanato dal campo per proteste

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROLLE ANDREA ANTONIO (F.C. CASTIGLIONE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PENSA MATTEO (CARRU MAGLIANO ALPI)

LONGO RICCARDO (CHIVASSO CALCIO)

RICOTTA NICOLO (PRO COLLEGNO COLLEGNESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VIVIANI MATTEO GIOVANNI (F.C. CASTIGLIONE)

SUMAN ALESSANDRO (MONCALVO CALCIO)

ATEBA NSOUDJI MICHEL
JOCELYN (VALDILANA BIOGLIESE)

FIORETTI DANILO (VILLASTELLONE CARIGNANO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

FILIPPI FEDERICO (CARRU MAGLIANO ALPI)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOTTERO LORENZO (CARRU MAGLIANO ALPI)

BIZZARO SAMUEL (CASTELLETTESE)

PESSINA FRANCESCO (CASTELLETTESE)

MARASCO ALESSANDRO (CHIVASSO CALCIO)

BORELLI MARCO (F.C. CASTIGLIONE)

GASPARELLA SAMUELE (F.C. CASTIGLIONE)

SINIGAGLIA MATTEO (F.C. CASTIGLIONE)

FERRO ALESSANDRO (MONCALVO CALCIO)

GRAMENDOLA MAX (PRO COLLEGNO COLLEGNESE)

ACQUADRO GREGORIO (VALDILANA BIOGLIESE)

DOGLIOTTI ALESSANDRO (VILLASTELLONE CARIGNANO)

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - PLAY OFF

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

CAPODICI FABRIZIO (SETTIMO ACADEMY SSD A RL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ISOARDI SAMUELE (BERNEZZO) KONE MOUSTAPHA (BERNEZZO)

CARNEVALE SCHIANCA (TORINO UNITED ACADEMY
NICOLA ASD)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

DORIA DIEGO (TORINO UNITED ACADEMY
ASD)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CORAPI MIRKO PIER DOME (SCA ASTI SQ.B) MINNITI DAVIDE (SCA ASTI SQ.B)

BAROSSO ALEX (SETTIMO ACADEMY SSD A RL) URSILLO ANDREA (SETTIMO ACADEMY SSD A RL)

CAMPIONATO PROMOZIONE CALCIO FEMMINILE - TOP TOURNAMENT FINALS – PLAY-OFF

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BATTAGLIA MICHAELA (POLISPORTIVA GARINO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ENA ALESSIA (POLISPORTIVA GARINO) CORONA SABRINA (RACCO 86)

FERRERO NOEMI (RACCO 86)

PEANO MARTINA (RACCO 86)

CRIVELLO MARTINA (VILLASTELLONE CARIGNANO)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

GARE DEL 30/ 5/2026

Gara QUARONESE - BOYS E GIRLS CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale,

ricevuta la comunicazione della Società Asd Quaronese del 28 maggio 2026 con la quale formalizzava la rinuncia alla partecipazione all'incontro con la Società Boys & Girls valevole per Campionato Under 17 femminile del 30 maggio 2026;

- viste le ammende disposte con CU n. 01 del 11/07/2025, nonché quanto disposto con l'art. 53, comma 2, NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società Asd Quaronese con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

ASD QUARONESE -BOYS & GIRLS 0-3

- di comminare alla Società Asd Quaronese l'ammenda di Euro 103,00 per la prima rinuncia;

- Di comminare un punto di penalizzazione alla Società Asd Quaronese

GARE DEL 31/ 5/2026

Gara CIT TURIN LDE - AOSTA CALCIO 511

Il Giudice Sportivo Territoriale,

ricevuta la comunicazione della Società CIT Turin LDE del 30 maggio 2026 con la quale formalizzava la rinuncia alla partecipazione all'incontro con la Società Aosta Calcio 511 valevole per Campionato Under 17 femminile del 31 maggio 2026;

- viste le ammende disposte con CU n. 01 del 11/07/2025, nonché quanto disposto con l'art. 53, comma 2, NOIF

DELIBERA

- di sanzionare la Società CIT TURIN LDE con la perdita della gara, omologando il seguente risultato:

CIT TURIN LDE - AOSTA CALCIO 511 0-3;

- di comminare alla Società CIT TURIN LDE l'ammenda di Euro 103,00 per la prima rinuncia;

- di comminare un punto di penalizzazione alla Società CIT TURIN LDE

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA SECONDA E TERZA CATEGORIA - FINAL FOUR

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARNABOLDI MATTEO (MERGOZZESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CAMBEDDA PIETRO	(FC VIGLIANO POLISPORTIVA)	GAZZETTO LEONARDO	(FC VIGLIANO POLISPORTIVA)
SACCHET ANDREA	(FC VIGLIANO POLISPORTIVA)	BERTA GABRIELE	(LA NUOVA LANZESE)
BUSSONE MATTEO	(LA NUOVA LANZESE)	CAZZUOLA ANDREA	(LA NUOVA LANZESE)
CHIAMBRETTI ANDREA	(LA NUOVA LANZESE)	LEKAJ DANIELE	(LA NUOVA LANZESE)
GIUSTO GIUSEPPE	(MERGOZZESE)		

COPPA ITALIA PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VISETTI SERIN (BORGO VITTORIA CIT TURIN)

GARE DEL 3/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CITOLI EMANUELA	(POLISPORTIVA GARINO)	MASSA BOVA BOVAT ARIANNA	(POLISPORTIVA GARINO)
SOLETI MELANIA	(POLISPORTIVA GARINO)	CAULA FEDERICA	(RACCO 86)
CORONA SABRINA	(RACCO 86)	FERRERO NOEMI	(RACCO 86)
GORIA MARTINA	(RACCO 86)	PECCHENINO GIORGIA	(RACCO 86)
COZZO VALENTINA	(SAVI WOMEN)	GULLOTTO SERENA	(SAVI WOMEN)
ROJAS ARZAPALO KIARA ANGELY	(SAVI WOMEN)		

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IORE CHRISTIAN	(PRO EUREKA)	TUDISCO MATTEO	(PRO EUREKA)
----------------	--------------	----------------	--------------

CALCIATORI NON ESPULSI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

DEDA ARIET	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	GALOTTA DAVIDE	(PRO EUREKA)
------------	----------------------------	----------------	--------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

QUAGLIA GIOVANNI	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	AGGERO PIETRO	(PRO EUREKA)
CANNONE DAVIDE	(PRO EUREKA)	IETTO GAETANO ALESSIO	(PRO EUREKA)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TOSELLO GIORGIA

(ACCADEMIA TORINO CALCIO)

ZOLATI SOFIA

(ALESSANDRIA CALCIO
FEMMIN)

CHIOLINO MARTA

(CARONNESE WOMEN
SSDARL)

FERRARIS FEDERICA

(CARONNESE WOMEN
SSDARL)

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE - FINALI REG.

GARE DEL 3/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 6/2026

SASSO STEFANO

(IVREA WOMEN ASD APS)

Allontato dal terreno di gioco per proteste.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BALME BEATRICE

(IVREA WOMEN ASD APS)

SUPERCOPPA FEMMINILE

GARE DEL 2/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAGNASCO GIADA

(ALESSANDRIA CALCIO
FEMMIN)

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE - TOP TOURNAMENT FINALSTS -PLAY-OFF

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 24/ 6/2026

DI LERNIA VITO DOMENICO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)

per condotta minacciosa e per aver aggredito l'allenatore della squadra avversaria

I AMMONIZIONE DIFFIDA

COALOVA PAOLO (INFERNOTTO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SURACE ANDREA (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO) ANTONIOLI MATTIA (BORGOSIESIA CALCIO)

AUDISIO MATTEO (INFERNOTTO CALCIO) MELLANO ANDREA (SALICE)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

GALANDRINO ENRICO (SANTOSTEFANESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GIANCOLA EDOARDO (AUTOVIP SAN MAURO CALCIO) SCIARRA NICOLAS (GIAVENOCOAZZE)

BLANC PIERRE (QUINCINETTO TAVAGNASCO) DEL MONTE DIEGO (S.D. SAVIO ASTI)

GJONI KLEO (S.D. SAVIO ASTI) BOGLIONE SAMUELE (SALICE)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 18

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

EL OUATASSI HOSSAM (V.D.A. CHARVENSOD)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ADDA SIMONE (LA VISCHESE)

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FUSILLO LUCA (SALUZZO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOKLA YAREMA	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	CERUTTI LORENZO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
TRAVAGLIA DAVIDE	(ACCADEMIA DEL TALENTO)	GALEANO ANTONIO	(BARCANOVA CALCIO)
SCIALPI EDOARDO	(MONREGALE CALCIO)	ARMENI ALESSANDRO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
VICIDOMINI GIOVANNI	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	ZANFORLIN MICHELE	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
RADOSTA FRANCESCO	(SALUZZO)	CRINGOLI CRISTIAN	(USD CASELETTE APS)

FASI DI QUALIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 17 – SECONDA SERIE REGIONALE 2026/2027

GARE DEL 30/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FILICALBI RICCARDO (US ALESSANDRIA CALCIO1912)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOCANU ALESSANDRO	(CARIGNANO A.S.D.)	MHAOUJECH MOEMEN	(G.A.R. REBAUDENGO)
SCINICA GABRIELE	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MOUILHI HOSSAM (UNION NOVARA SQ.B)

alla fine dell'incontro rivolgeva frasi gravemente irrispettose nei confronti dell'arbitro

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LI VIGNI EDOARDO	(NICHELINO HESPERIA)	TOTO CRISTIAN	(POL. PARADISO COLLEGNO)
BRESCIA MATTIA	(SCA ASTI SQ.B)	IACOMETTI ALBERTO	(UNION NOVARA SQ.B)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TRAVERSO EMANUELE	(CALCIO NOVESE)	BAGNAROLA ALESSIO	(CAMERI CALCIO)
FERRAIUOLO MATTEO	(CAMERI CALCIO)	ADDAIF EL ALAOUI MY MOHAMED	(CARIGNANO A.S.D.)
BISCOTTI LEONARDO	(GASSINOSANRAFFAELE)	SQUITIERI MARCO DANENDRA	(GASSINOSANRAFFAELE)
QUINONES PARODI CRISTIAN	(IVREA CALCIO ASD)	SGUEGLIA MATTEO	(NICHELINO HESPERIA)
LAROTONDA LORENZO FRANCO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	PERILLO MATTEO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
CASTELLO EDOARDO	(SALICE)	MOUILHI HOSSAM	(UNION NOVARA SQ.B)
TEJADA ALESSANDRO	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)		

FASI DI QUALIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO UNDER 15 – SECONDA SERIE REGIONALE 2026/2027

GARE DEL 31/ 5/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ALBESE 1917 SSDARL

Per aver omesso di vigilare nell'area spogliatoi consentendo a un tifoso della squadra ospite di protestare contro l'arbitro durante l'intervallo davanti allo spogliatoio dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 17/ 6/2026

RAINERI FILIPPO (CASTELLAZZO B.DA)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

LORUSSO ANDREA (CHIERI)

per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 10/ 6/2026

SACCO FABIO (CAMERI CALCIO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CATANZARO GIOVANNI	(BANDITO SPORTGENTE)	FRAIETTA VITTORIO	(CHIERI)
DI PARIGI DIEGO	(DORINA)	BUONO LUCA	(VINOVO SPORT EVENTS)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AVAGLIANO ALESSANDRO (FOOTBALL CLUB VOLPIANO)

Per aver colpito l'avversario con una gomitata al volto durante un'azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BLENGINO PIETRO MARIA	(BISALTA)	BUSSO MARCO	(BOVES MDG CUNEO)
GIRARDO MATTEO	(STRAMBINESE 1924)	GRECO ACHILLE	(USD CASELETTE APS)
USAI THOMAS	(VINOVO SPORT EVENTS)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MEROLA SIMONE	(CALCIO SETTIMO)	SILVESTRO LUCA	(POLISPORTIVA GARINO)
D ARRIGO GIACOMO	(PRO COLLEGNO COLLEGGNESE)	IZMANA JASON STEPHAN	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BOFFA JACOPO	(ACQUI F.C. SSDARL)	REVELLO JACOPO	(ALBESE 1917 SSDARL)
GALTIERI GIOSUE	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	BRESCIA RICCARDO	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
PULIAFITO GABRIELE	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	TERRAMOTO MATTIA	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
MAMMOLITI ALEX	(AYGREVILLE CALCIO)	SERRAO MATTIA	(BANDITO SPORTGENTE)
COMETTO MICHELE	(BISALTA)	BOGLIO SIMONE BATTISTA	(BOVES MDG CUNEO)
BALAN STEFANO	(BRICHERASIO BIBIANA)	PIDGHIRNII YANNIS	(CALCIO SETTIMO)
BIANCON FEDERICO	(CAMERI CALCIO)	MONDADORI LUCA	(CAMERI CALCIO)
CANEVA FEDERICO	(CAPRIATESE)	FORNASIERO LEONARDO	(CAPRIATESE)
CAVANNA SANTIAGO	(CASTELLAZZO B.DA)	CONTINI ANDREA	(CASTELLAZZO B.DA)
BRUSCO CRISTIAN	(CHIERI)	GERMANO SAMUELE	(CHIERI)
LORUSSO DENIS	(CHIERI)	VERCELLI LORENZO	(CIGLIANO CALCIO)
DASSISTI GABRIELE	(DORINA)	FERRARI FRANCESCO	(DORINA)
MINNITI MASSIMO	(DORINA)	BELLAROSA EDOARDO	(FORTITUDO F.O.)

ANELLI ALBERTO	(GAGLIANICO C.S.I.)	SELVA LEONARDO	(GAGLIANICO C.S.I.)
MAROTTA ALESSIO	(JUVENTUS DOMO)	CONEGLIAN SAMUELE	(MAPPANESE)
CAGLIOTI LUCA	(NICHELINO HESPERIA)	LABAGNARA ANDREA	(ORBASSANO CALCIO)
TARICCO DENIS	(ORBASSANO CALCIO)	FERNANDEZ HERNANDE MATIAS	(PIOSSASCO)
FIORA RICCARDO	(PIOSSASCO)	SAUCO GABRIELE	(PIOSSASCO)
EL HAMRAOUI YOUNNES	(PRO COLLEGNO COLLEGNESE)	ESPOSTO MATTIA	(PRO COLLEGNO COLLEGNESE)
CHAHIBI MOHAMED AMINE	(SALICE)	MELEGA THOMAS	(SAN GIACOMO CHIERI)
GONELLA SAMUEL	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	BIAMINO FILIPPO	(SCA ASTI SQ.B)
VARLOTTA FRANCESCO	(SCA ASTI SQ.B)	JUKAJ ISARDI	(SPARTA NOVARA)
TELLAJ HAMZA	(SPARTA NOVARA)	MARUZZO STEFANO	(SPORTIVA CALTIGNAGA)
MONTRUCCHIO ALBERTO	(STRAMBINESE 1924)	GRECO ACHILLE	(USD CASELETTE APS)
CHIARA NICOLAS	(VALLORCO)	DELAURENTI DAVIDE	(VALLORCO)
PERONA FEDERICO	(VALLORCO)	BOUIBAOUNE MOHAMED	(VENARIA REALE SQ.B)
SORGENTE ANDREA	(VINOVO SPORT EVENTS)	VIESTI NICHOLAS	(VINOVO SPORT EVENTS)
CROCCO MATTIA	(VIRTUS CENISIA)	ROSCIANO GABRIELE	(VIRTUS CENISIA)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

a) Seduta del 21.05.2026. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Federico Morbidelli (Componente Estensore), Dott.ssa. Roberta Fischella (Componente)

Reclamo della Società UNIONE SPORTIVA VOLPEDO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale inclusa nel C.U. n. 105 del 14.05.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara UNIONE SPORTIVA VOLPEDO – A.S.D. MORNESE OLTREGIOGO disputata in data 10/05/2026, valevole per il Campionato di Terza Categoria, Play Off Girone 19.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 15.05.2026, la Società UNIONE SPORTIVA VOLPEDO impugnava il provvedimento indicato in oggetto, con cui il Giudice Sportivo Territoriale irrogava a carico della medesima la sanzione dell'**ammenda con diffida di Euro 400,00**, ai sensi dell'art. 9, lett. D) del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (CGS), in ragione del comportamento dei propri sostenitori che, nel corso e al termine dell'incontro, insultavano reiteratamente il Direttore di Gara e per quello,

successivo dei tesserati, che circondavano il medesimo Direttore di Gara, che nel frangente riceveva sulla testa un parastinco, in una situazione tale da indurre l'arbitro a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per tutelare la propria incolumità.

La reclamante articolava le proprie doglianze chiedendo la revisione del provvedimento impugnato, ritenuto, in ogni caso immotivato e sproporzionato, adducendo i seguenti argomenti principali: (i) l'arbitro si sarebbe già allontanato spontaneamente dal campo accompagnato da un dirigente in un clima disteso prima dell'arrivo dei Carabinieri; (ii) l'intervento dei Carabinieri, giunti quando l'arbitro era già andato via, avrebbe constatato l'assenza di pericolo; (iii) alla partita sarebbe stato presente un responsabile FIGC di Alessandria in grado di testimoniare la normalità della situazione;

Il reclamo non può essere accolto.

1. Sul quadro fattuale accertato nel referto di gara.

In via preliminare, occorre ricostruire puntualmente il quadro fattuale cristallizzato nel referto redatto dal Direttore di Gara, sig. Matteo Dell'Agnese, della Sezione AIA di Casale Monferrato, relativamente alla gara UNIONE SPORTIVA VOLPEDO – A.S.D. MORNESE OLTREGIOGO del 10.05.2026, Play Off di Terza Categoria.

Nella sezione "Pubblico ed Incidenti" del referto, il Direttore di Gara ha attestato che per grande parte della partita i tifosi del Volpedo gli hanno rivolto incessanti insulti e ripetute minacce di violenza alla sua uscita dal campo. La situazione era tale da indurlo a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per assicurarsi una uscita dal campo sportivo in condizioni di sicurezza. Il referto attesta altresì che, immediatamente dopo la fine della partita, al momento dell'uscita dal recinto di gioco, uno dei calciatori del Volpedo presenti ha lanciato un parastinco che ha colpito l'arbitro alla testa mentre era girato di spalle. Il referto segnala inoltre che i dirigenti della squadra di casa, anziché collaborare alla tutela dell'ordine pubblico, durante l'uscita verso gli spogliatoi si sono dedicati a reiterare le proprie proteste sull'operato del Direttore di Gara.

Il referto segnala altresì che la sicurezza della gara era classificata come "Inadeguata senza Forza Pubblica" e che l'ambulanza era assente.

Sulla base di tale referto, il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato l'ammenda con diffida di euro 400,00 alla Società UNIONE SPORTIVA VOLPEDO, richiamando espressamente la particolare gravità dei comportamenti di sostenitori e tesserati, compresa l'aggressione fisica al Direttore di Gara.

2. Sul valore probatorio del referto arbitrale e sull'infondatezza del reclamo quanto alla ricostruzione dei fatti.

Il principio è unanimemente e costantemente affermato dalla giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva federale: ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, i rapporti degli Ufficiali di Gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Il referto arbitrale è pertanto assistito da fede privilegiata e può essere superato soltanto attraverso la proposizione di querela di falso e il conseguente deferimento dell'arbitro alla Procura Federale, rimedio che la reclamante non ha attivato né ha dichiarato di voler attivare.

Gli argomenti difensivi della reclamante non sono in grado di scalfire la solidità probatoria del referto. La circostanza che l'arbitro si fosse già allontanato accompagnato da un dirigente al momento dell'arrivo dei Carabinieri non esclude – ed anzi è del tutto compatibile con – quanto attestato nel referto: il fatto che l'arbitro avesse richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e fosse stato poi scortato dal campo è confermato dalla stessa narrazione della reclamante, mentre il lancio del parastinco è stato attestato dal Direttore di Gara con dichiarazione che fa piena prova. Il fatto che i Carabinieri, giunti successivamente, non abbiano riscontrato pericoli in atto è irrilevante, atteso che le condotte contestate si erano già consumate.

Quanto al presunto testimone – un responsabile FIGC di Alessandria la cui identità non è stata indicata – si tratta di una deduzione istruttoria generica e priva di qualsiasi supporto documentale che, in ogni caso, non varrebbe a smentire il referto in assenza di querela di falso.

3. Sul quadro normativo della responsabilità della Società.

L'art. 6, comma 3, CGS dispone espressamente che le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello della società ospitante. La responsabilità così configurata ha natura oggettiva: essa prescinde dalla colpa della società e dalla previa identificazione individuale dei singoli sostenitori responsabili delle condotte, essendo sufficiente che il Direttore di Gara abbia accertato comportamenti ascrivibili a sostenitori della società medesima.

Nel presente procedimento la Società non ha allegato – né tanto meno provato – la sussistenza di alcuna delle circostanze idonee a escludere o attenuare la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 29 CGS. La sola deduzione che il clima fosse disteso e che i Carabinieri non abbiano trovato pericoli al loro arrivo non è sufficiente, in assenza di prova dell'adozione di un modello organizzativo adeguato, di cooperazione con le forze dell'ordine preventiva, o di pubblica dissociazione dai comportamenti contestati.

Si osserva peraltro che la responsabilità della Società nel caso di specie non si limita ai comportamenti dei soli sostenitori: il referto attesta che il lancio del parastinco è stato effettuato da uno dei calciatori presenti, rendendone ulteriormente fondata la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, CGS.

4. Sulla proporzionalità della sanzione.

La reclamante sostiene che la sanzione di euro 400,00 con diffida è immotivata e sproporzionata. Il motivo non coglie nel segno.

Alla luce del contenuto del referto – insulti reiterati per larga parte della gara, minacce di violenza alla persona del Direttore di Gara, necessità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per assicurarsi un'uscita in sicurezza, lancio di un parastinco che ha colpito fisicamente l'arbitro alla testa – la sanzione irrogata si colloca nella fascia bassa dello spettro sanzionatorio astrattamente applicabile e non è suscettibile di riduzione. I comportamenti accertati integrano, per intensità e modalità, fattispecie di notevole gravità oggettiva, che rendono la misura irrogata non solo proporzionata ma, se possibile, contenuta rispetto a quanto i fatti avrebbero potuto giustificare.

La circostanza, invocata dalla reclamante, che la conduzione arbitrale della gara sarebbe stata non all'altezza della situazione – con esplicito riferimento a dichiarazioni di sfottò del direttore di gara ai calciatori – è irrilevante in questa sede: la reclamante non ha prodotto alcuna prova di tali asserzioni, le quali, anche ove comprovate, non costituirebbero in alcun modo esimente o attenuante per le condotte violente tenute nei confronti dell'arbitro.

5. Conclusioni.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il reclamo proposto dalla Società UNIONE SPORTIVA VOLPEDO deve essere rigettato. La sanzione dell'ammenda con diffida di euro 400,00, irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. n. 105 del 14.05.2026, è conforme ai presupposti normativi di cui all'art. 9, lett. D) CGS, è adeguatamente motivata in fatto e proporzionata alla gravità dei comportamenti accertati nel referto di gara, e come tale deve essere confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo proposto dalla Società UNIONE SPORTIVA VOLPEDO e, per l'effetto, conferma la sanzione dell'ammenda con diffida di euro 400,00 irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. n. 105 del 14.05.2026 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.

La tassa di reclamo, già versata, resta incamerata.

Il Componente Estensore
Avv. Federico Morbidelli

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

b) Seduta del 21.05.2026. Composizione Collegio: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente).

Reclamo della Società GSD Tetti Francesi Rivalta avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale inclusa nel C.U. n. 103 del 08.05.2026 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, circa la squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Peria Fabio e la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Floris Sebastiano, in relazione alla gara Tetti Francesi-Bricherasio Bibiana del 26.04.2026.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 08.05.2026, Società GSD Tetti Francesi Rivalta ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo, contenuta nel CU n. 103 pubblicato in pari data, con cui il GS (a parziale correzione delle proprie precedenti decisioni in relazione alla gara pubblicate nei CU n. 99 e 100) irrogava le predette sanzioni ai calciatori Peria e Floris.

La vicenda trae origine dall'iniziale CU n.99 del 30.04.2026 con cui veniva sanzionato il calciatore della Società Tetti Francesi, Peria Fabio, per quattro giornate *"per avere rivolto gravi minacce all'arbitro e all'osservatore arbitrale, costringendoli a richiedere l'intervento dei Carabinieri"*.

Successivamente, stante il reclamo presentato dalla Società avverso tale provvedimento, il GS, dopo aver sentito il direttore di gara, operava in autotutela e con il CU n.100 del 02.05.2026 annullava la precedente squalifica al calciatore Peria Fabio e la attribuiva al calciatore della medesima compagine Floris Sebastiano, per il medesimo comportamento (come tra l'altro esattamente richiesto nel proprio reclamo dalla Società, che infatti revocava il proprio reclamo su richiesta della Segreteria del CR Piemonte-Valle d'Aosta).

In data 08.05.2026 perveniva comunicazione via pec del direttore della gara Tetti Francesi-Bricherasio Bibiana, il quale segnalava alcune inesattezze, rispetto a quanto da lui riportato con l'integrazione di reclamo richiesta, contenute nei CU pubblicati successivamente alla gara da lui diretta. L'arbitro, infatti, chiariva la circostanza di aver commesso inizialmente un errore materiale durante la compilazione del primo referto, attribuendo l'espulsione al calciatore n. 12 del Bricherasio Bibiana in luogo del calciatore n.12 del Tetti Francesi, Floris Sebastiano. Tale errore veniva corretto e segnalato agli Organi competenti in data 01.05.2026 (quando, dunque, l'arbitro credeva di aver chiarito che oltre alla condotta del Peria correttamente annotata sin nel primo referto, ce ne era stata un'altra, distinta, attribuita correttamente, appunto, al Floris). Tuttavia nel CU n.100, adottato in autotutela dal GS, era stato riabilitato il calciatore n.1 Peria Fabio ed assegnata la sanzione attribuita allo stesso al calciatore Floris Sebastiano (perché per un errore di sistema, secondo quanto riferito dalla Segreteria del CR, nel secondo referto inviato dall'arbitro con le sue correzioni non era più presente la condotta attribuita al Peria). Dunque, a seguito della predetta segnalazione dell'arbitro del 08.05.2026, con il "definitivo" comunicato n. 101 il GS squalificava per 3 giornate il Floris e per 4 giornate il Peria.

La Società GSD Tetti Francesi, in pari data, proponeva nuovamente reclamo ai sensi dell'art. 76, c.2, CGS, contenente istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo territoriale al proprio calciatore PERIA Fabio, a fronte del grave pregiudizio per la Società impegnata nella disputa dei Play-off.

Codesta Corte, ai sensi dell'art. 96, CGS, ritenendo sussistenti i requisiti del *'fumus boni iuris'* e del *'periculum in mora'*, accoglieva l'istanza cautelare e dichiarava sospesa l'esecuzione della squalifica irrogata dal GS al calciatore Peria Fabio, fissando l'udienza per la trattazione nel merito.

All'udienza del 15.05.2026, in presenza dell'avv. Alessandro Cereser quale difensore dei calciatori squalificati e di loro stessi, venivano forniti dai reclamanti le proprie argomentazioni, nei termini che seguono..

Il calciatore Floris Sebastiano ammetteva totalmente gli addebiti contestati mentre Peria Fabio si dichiarava totalmente estraneo ai fatti.

Inoltre la Difesa adduceva l'alterazione del referto arbitrale e, quindi, la sua nullità ed inutilizzabilità, in quanto compromessa la sua fede privilegiata.

Il Collegio rinviava per approfondimenti istruttori ritenendo necessario, ai fini di una pronuncia nel merito, richiedere chiarimenti al direttore di gara, data la complessità della vicenda.

A seguito di tale richiesta, in data 21.05.2026, perveniva comunicazione del direttore di gara, Federico Rava in cui lo stesso argomentava in maniera precisa e puntuale circa le condotte distinte e separate tenute dai calciatori Floris Sebastiano e Peria Fabio.

In particolare, relativamente al calciatore Floris Sebastiano, nella comunicazione dell'arbitro si legge *"al termine della gara, mentre percorrevo il tragitto di circa 40/50 metri che separa l'uscita del recinto di gioco dallo spogliatoio, scortato da due dirigenti della società ospitante, il suddetto calciatore camminava davanti a me, girandosi ripetutamente nella mia direzione, in modo tale da essere chiaramente visto e udito, proferendo a voce molto alta frasi quali:*

"Sei da ufficio inchieste, vergognati, noi vi paghiamo, vi diamo soldi e meritiamo rispetto".

Per quel che concerne, invece, Peria Fabio, sempre nella stessa comunicazione dell'arbitro si legge: *"il sig. Peria Fabio usciva da un diverso accesso del recinto di gioco rispetto a quello utilizzato da me e raggiungeva l'Osservatore Arbitrale, il quale si trovava già all'interno dell'area tecnica, a pochi metri dal mio spogliatoio.*

Mentre ero ormai sul punto di entrare nello spogliatoio, riuscivo a udire chiaramente la frase:

"Ammazzo te e l'arbitro", seguita da ulteriori parole che non riuscivo a percepire distintamente a causa del brusio presente e dell'intervento dei dirigenti che, nel frattempo, stavano tentando di allontanare il sig. Floris Sebastiano dalla zona antistante il mio spogliatoio.

Riuscivo comunque a vedere il sig. Peria Fabio e l'Osservatore Arbitrale discutere animatamente, con quest'ultimo che successivamente si allontanava rapidamente dal calciatore per entrare nello spogliatoio pochi secondi dopo di me."

L'arbitro, inoltre, ribadiva con fermezza quanto segue: *"Confermo pertanto di aver assistito all'episodio e di poter identificare con certezza nel sig. Peria Fabio l'autore delle suddette espressioni minacciose, in quanto indossava la maglia rossa da portiere della squadra di casa, mentre il secondo portiere, sig. Floris Sebastiano, anch'egli con maglia rossa, si trovava in quel momento accanto a me, trattenuto e allontanato dai dirigenti presenti".*

Il direttore di gara, ancora, ammetteva la propria responsabilità in merito all'errore iniziale con cui lo stesso attribuiva erroneamente l'espulsione al calciatore n.12 del Bricherasio in luogo del n.12 Floris Sebastiano. Accortosi dell'errore a seguito della pubblicazione del C.U. n. 99, continuava l'arbitro, egli aveva provveduto immediatamente a contattare il Presidente della Sezione AIA di Nichelino, il quale si era attivato presso gli uffici competenti affinché il referto venisse temporaneamente sbloccato al fine di correggerlo direttamente sulla piattaforma adibita, così come previsto dalla procedura in casi simili.

L'arbitro ha poi dichiarato di non conoscere la natura delle problematiche che hanno successivamente

portato all'errore contenuto nel C.U. n. 100 (sulla stregua del secondo referto che non riportava più la condotta attribuita al Peria) con cui il sig. Peria Fabio veniva erroneamente riabilitato e la squalifica attribuita esclusivamente al calciatore Floris Sebastiano.

Sostanzialmente, l'arbitro confermava integralmente la versione dei fatti contenuta nella versione del proprio referto come da lui corretta in data 02.05.2026 (che tra l'altro è la stessa versione dei fatti che l'arbitro ha sempre sostenuto sin dal primo referto, impreciso solo nell'indignazione della squadra di appartenenza del n. 12 sanzionato, riportata nel Bricherasio in luogo del Tetti Francesi), che riporta come al 40' del primo tempo regolamentare il calciatore Floris Sebastiano veniva espulso per proteste e, al termine della gara, accompagnava l'arbitro verso lo spogliatoio rivolgendogli le frasi "*sei da ufficio inchieste, vergognati, noi vi paghiamo, noi vi diamo i soldi*".

Nello stesso referto veniva contestata, altresì, la condotta del calciatore Peria Fabio il quale, al termine della gara minacciava l'Osservatore arbitrale sign. Manente Marco mentre si dirigeva verso lo spogliatoio dell'arbitro, dicendogli "*ammazzo te e l'arbitro*", rendendo necessario la richiesta delle Forze dell'Ordine.

L'arbitro, tra l'altro, ha negato di essere incorso in un errore di persona, come sostenuto dalla difesa, specificando di aver distintamente, e direttamente, riconosciuto i due calciatori che si trovavano in posizioni diverse del campo e hanno pronunciato frasi diverse, l'uno allo stesso arbitro e l'altro all'osservatore arbitrale, che ha poi provveduto a chiamare i Carabinieri.

Tutto ciò premesso, Questa Corte, letto il reclamo e tutta la documentazione ufficiale, servendosi dei propri poteri di approfondimento istruttorio, e, considerato il valore probatorio rafforzato del referto di gara, non ritiene che siano emersi elementi tali da poter confutare quanto riportato dallo stesso Direttore di gara, di talchè il reclamo non può trovare accoglimento.

Costituisce principio consolidato nell'ordinamento sportivo quello secondo cui il referto arbitrale e i relativi supplementi godono di fede privilegiata in ordine ai fatti avvenuti in occasione della gara, ai sensi dell'art. 61 CGS.

Tale principio deve essere interpretato non già in senso formale, intendendo quale "referto" il *foglio di carta* (oggi documento elettronico) redatto dall'arbitro a fine di ogni partita, bensì in senso prettamente sostanziale riconoscendo tale fede privilegiata alla figura del direttore di gara e alla sua "versione dei fatti" appresa direttamente durante lo svolgimento della gara.

Nel caso di specie, gli approfondimenti istruttori disposti da questa Corte hanno consentito di chiarire in modo lineare ed esaustivo la natura delle difformità evidenziate dalla reclamante, che non sono mai sussistite in quanto la versione dei fatti è rimasta sostanzialmente identica da parte dell'arbitro sin dal primo referto. Il direttore di gara, infatti, in ben due occasioni - la pec inviata in data 08.05.2026 e quella inviata in data 21.06.2026 su richiesta di Codesta Corte - fornisce e ribadisce una ricostruzione dettagliata, coerente e minuziosa dei fatti occorsi durante la gara del 26.04.2026.

Non emergono pertanto elementi idonei a far ritenere che vi sia stata un'alterazione volontaria o sostanziale del referto arbitrale, né risultano profili tali da inficiarne l'attendibilità probatoria.

La giurisprudenza sportiva è costante nell'affermare che meri errori materiali, ove chiariti dal direttore di gara, mediante supplemento di rapporto coerente, non determinano nullità del referto né la perdita della sua efficacia probatoria, soprattutto quando il nucleo fattuale della condotta contestata resta immutato.

Il principio del valore probatorio rafforzato del referto di gara deve intendersi soprattutto come valore riconosciuto alla figura del direttore di gara, che poi ovviamente riversa nell'atto da lui redatto e sottoscritto.

Il referto arbitrale è pertanto assistito da fede privilegiata – assimilabile, nell'ordinamento sportivo, a quella riconosciuta dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici – e può essere superato soltanto attraverso la proposizione di querela di falso e la conseguente segnalazione del comportamento dell'arbitro alla Procura Federale, rimedio che la reclamante non ha attivato e che potrà eventualmente attivare nelle forme e modalità consentite qualora, anche a seguito della presente pronuncia, ritenga che siano stati violati i propri diritti e commessi illeciti e violazioni di norme federali.

In tal senso si è pronunciata la Corte Federale d'Appello (CFA, Sez. IV, n. 7/2019-2020), la quale ha chiarito che "il referto arbitrale è da considerarsi fornito di una speciale forza probatoria sino al punto

di fare 'piena prova' di quanto attesta essere avvenuto, cosicché – salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza – gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati". Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con la decisione n. 23/2021 (Sez. I, 3 marzo 2021), ha a sua volta affermato che "il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale". Dall'istruttoria svolta da questa Corte è emerso che le discrasie evidenziate dalla reclamante non attengono al nucleo sostanziale degli episodi avvenuti così come percepiti dal direttore di gara, bensì esclusivamente a profili materiali e tecnici relativi alla compilazione ed alla trasmissione dei relativi atti.

Sin dalla pubblicazione del CU n.99 si evince l'esistenza sin dal principio della condotta contestata al Peria, e tale dato fattuale non può essere scalfito dalla confusione scaturitasi successivamente e generatasi anche per la frettosità del GS che, provvedendo in autotutela e probabilmente interpretando male l'integrazione di referto del direttore di gara, ha corretto il CU n.99 con il CU 100, in cui sostanzialmente il Peria veniva erroneamente riabilitato e la stessa sanzione veniva comminata in capo al solo Floris Sebastiano.

Peraltro, lo stesso Floris Sebastiano, cui vengono contestate delle diverse condotte, confermava integralmente le frasi ingiuriose rivolte all'arbitro.

Non vi è dubbio che l'arbitro abbia riconosciuto e distinto i due calciatori, l'uno il portiere titolare della gara, l'altro il portiere di riserva, come emerge nel supplemento istruttorio richiesto da tale Corte.

Per tali ragioni, non si ritiene che il referto arbitrale sia stato alterato, e la versione contenuta nel supplemento del 21.05.2026 costituisce prova piena dei fatti occorsi durante la gara. Infatti, a prescindere dagli errori, tecnici e non solo, che hanno reso confusa la questione, nella sua sostanza il referto ha sempre mantenuto la sua autenticità ed il medesimo nucleo fattuale, come dimostrano le due comunicazioni dell'arbitro precedentemente riportate, sempre coerenti e precise con quanto da lui refertato sin dal principio e successivamente inequivocabilmente chiarito e cristallizzato nella comunicazione del 21.05.2026 a seguito del supplemento istruttorio richiesto da Codesta Corte.

Ciò posto, dal punto di vista sanzionatorio appare adeguata e proporzionata agli occorsi la sanzione di 4 giornate irrogata al Peria Fabio, che quindi si ritiene di confermare integralmente.

Quanto invece al Floris Sebastiano, l'ammissione della propria responsabilità resa in udienza giustifica la riduzione di una giornata della squalifica inizialmente irrogata dal Giudice Sportivo.

P. Q.M

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello

RESPINGE

Il reclamo presentato dalla Società GSD Tetti Francesi quanto alla sanzione irrogata a **Peria Fabio**, confermando la sanzione di quattro giornate effettive di gara irrogata in primo grado (che, in assenza di altre gare ufficiali in questa stagione, saranno da scontare durante la prossima stagione calcistica 2026-2027)

RIDUCE

La sanzione irrogata a **Floris Sebastiano** da tre a due giornate di squalifica (di cui ne risulta già scontata una, e dunque la restante, in assenza di altre gare ufficiali in questa stagione, sarà da scontare durante la prossima stagione calcistica 2026-2027)

Visto il parziale accoglimento del reclamo, si dispone la restituzione della tassa di reclamo qualora già versata.

Il Componente Estensore
Dott.ssa Francesca Roberta Fisichella

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

6. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 08.05.2026. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente), Avv. Eleonora Giugno (Componente), Dr. Michele Penza (Componente Estensore)

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

1) **Del sig. Samuele Mondino, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per il Fossano Calcio SSD a r.l.:**

-per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere lo stesso omesso di comunicare preventivamente al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta l'organizzazione dell'amichevole tra le squadre della categoria Esordienti - 2° anno delle società Sisport e Fossano Calcio disputata in data 30.11.2025 presso l'impianto sportivo della Sisport S.p.A. SSD;

- per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria Esordienti - 2° anno delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

2) **Del sig. Rosario Granvillano, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per il Fossano Calcio SSD a r.l.:**

per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dell'art. 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile Scolastico per avere lo stesso fatto disputare la gara amichevole tra le squadre della categoria Esordienti - 2° anno delle società Sisport e Fossano Calcio con formazioni di 11 calciatori, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con 9 calciatori per squadra;

3) Della **società FOSSANO Calcio** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Samuele Mondino e Rosario Granvillano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto datato 15 aprile 2026, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale la società FOSSANO CALCIO S.S.D., nonché i signori Samuele Mondino e Rosario Granvillano per i motivi riportati nelle incolpazioni in epigrafe.

All'udienza del 08 maggio 2026, verificata la regolare citazione delle parti, comparivano dinanzi a questo Tribunale, l'Avv. Andrea della Valle (in videocollegamento) in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Granvillano Rosario (in videocollegamento) quale allenatore della società Fossano Calcio

Non erano presenti, pur regolarmente citati, gli altri soggetti deferiti società Fossano e sig. Mondino. Informato il soggetto deferito presente della possibilità di definire il procedimento mediante accordo ex art. 127 CGS, la Procura Federale avanzava la propria richiesta di sanzione per il sig. Granvillano pari a 20 giorni di squalifica (già ridotta ex art 127 CGS).

Il Sig. Granvillano dichiarava di accettare la proposta di sanzione.

A questo punto, partecipava all'udienza (sempre tramite videocollegamento) anche la signora Cera Magda, quale segretaria/dirigente della Società Fossano Calcio, delegata oralmente dal sig. Mondino nei suoi confronti, e dal sig. Bessone Gianfranco, in qualità di Presidente, nei confronti della Società.

Informata anch'ella della possibilità del c.d. patteggiamento, la Procura avanzava le seguenti richieste di sanzioni:

- per il Sig. Mondino: 1 mese e 10 giorni di inibizione (già ridotta ex art 127 CGS)
- per la Società Fossano Calcio 200 euro di ammenda (già ridotta ex art 127 CGS).

La Sig.ra Cera, in qualità di delegata e previa conferma telefonica da parte dei diretti interessati, dichiarava di accettare le predette sanzioni per il

Sig. Mondino sia per la Società Fossano Calcio (come confermato anche da successive mail inviate dai diretti interessati e acquisite agli atti).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'accordo ex art. 127 CGS intervenuto tra tutti i soggetti deferiti e la Procura, l'unica valutazione demandata al Tribunale è quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo relativa alla *"corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati"*, ovvero l'astratta possibilità del giudicante di rigettare l'accordo di patteggiamento in caso di *"assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato"* al deferito [cfr. CFA, S.U., n. 88 del 06.04.2023]. E di certo non è quest'ultima l'ipotesi del caso di specie, non sussistendo *ictu oculi* elementi atti ad escludere la responsabilità di Mondino Samuele, Granvillano Rosario, e della Società FOSSANO Calcio.

Pertanto, operata con esito positivo la valutazione ex art. 127, co. 3. C.G.S., si ritiene di omologare le predette sanzioni di cui all'accordo di patteggiamento concluso tra la Procura Federale ed i soggetti deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Applica, su accordo delle parti,

-al sig. Rosario Granvillano la sanzione di giorni 20 di squalifica.

- **al sig. Samuele Mondino la sanzione di 1 mese e 10 giorni di inibizione.**
- **alla società Fossano Calcio la sanzione di euro 200,00 di ammenda.**

Il Componente Estensore
Dr. Michele Penza

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

b) Seduta del 08.05.2026. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente Estensore), Avv. Eleonora Giugno (Componente), Dr. Michele Penza (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti

- = **Del sig. Luciano Franco**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ciriè Calcio 1946, per rispondere: *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, e 38 delle N.O.I.F., dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dagli artt. 16, 18, comma 1 lettera d) e comma 5 lettera b), nonché 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il sig. Roberto Napione svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della società dallo stesso rappresentata in occasione della gara A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. del 26.10.2025, valevole per il campionato Primi Calci Under 8/Under 9 sebbene quest'ultimo, allenatore UEFA B con licenza scaduta in data 31 dicembre 2015, non avesse provveduto a richiedere, in quanto tecnico del ruolo degli inattivi da più di tre stagioni sportive, la reintegrazione nel ruolo dei tecnici attivi e non fosse tesserato per la società A.S.D. Ciriè Calcio 1946;*
- = **Del Sig. Roberto Napione**, allenatore UEFA B con licenza scaduta in data 31 dicembre 2015 che all'epoca dei fatti svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Ciriè Calcio 1946, per rispondere: *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia*

Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 16, 18, comma 1 lettera d) e comma 5 lettera b), nonché 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Ciriè Calcio 1946 in occasione della gara A.S.D. Ciriè Calcio – Atletico C.B.L. A.S.D. del 26 ottobre 2025, valevole per il campionato Primi Calci Under 8/Under 9, sebbene non avesse provveduto a richiedere, in quanto tecnico del ruolo degli inattivi da più di tre stagioni sportive, la reintegrazione nel ruolo dei tecnici attivi e non fosse tesserato per tale società;

- = **Del sig. Eraldo Culaj**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Ciriè Calcio 1946, per rispondere: *della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. del 26.10.2025 valevole per il campionato Primi Calci Under 8/Under 9 alla quale assisteva dagli spalti, utilizzato un fumogeno;*
- = **Del sig. Enrico Capucchio**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico C.B.L. A.S.D., per rispondere: *a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 1, 2, 10, commi 1 e 7, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per non avere lo stesso, entro dodici mesi dalla pubblicazione delle "Linee Guida FIGC" di cui al Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, provveduto alla predisposizione ed all'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché per avere omesso di procedere alla nomina, entro il 31 dicembre 2024, del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata;*
b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, 23, comma 1, e 37 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dagli artt. 16, 17 e 39, comma 1 lett. G) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito e comunque non impedito che il sig. Fabio Rinaldi, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Atletico C.B.L. A.S.D. in occasione della gara A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. del 26.10.2025, valevole per il campionato Primi Calci Under 8/Under 9, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, comma 1 lett. G) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico;
- = **Della società A.S.D. Ciriè Calcio 1946:** *a) a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere da sostenitori della propria squadra, consistito nell'avere gli stessi introdotto ed utilizzato all'interno dell'impianto sportivo due fumogeni al termine della gara A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. del 26.10.2025, valevole per il campionato Primi Calci Under 8/Under 9;*
b) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luciano Franco, Eraldo Culaj e Roberto Napione, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- = **Della società Atletico C.B.L. A.S.D.:** *a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Enrico Capucchio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, e dal sig. Fabio Rinaldi così come descritti nel capo di incolpazione di seguito riportato contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21 e 23 delle N.O.I.F. e dagli artt. 17 e 39, comma 1 lett. G) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Atletico C.B.L. A.S.D. in occasione della gara A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. del 26 ottobre 2025, valevole per il campionato Primi Calci Under 8/Under 9, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, comma 1 lett. G) e Gc), del Regolamento del Settore Tecnico".*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento trae origine dalla nota della Commissione Federale Responsabile delle Politiche Safeguarding della FIGC del 10 novembre 2025 con la quale è stata trasmessa la segnalazione ricevuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C. in data 29 ottobre 2025 avente ad oggetto condotte inappropriate poste in essere nei confronti di minori in occasione della gara A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. del 26 ottobre 2025, valevole per il campionato Primi Calci Under 8/Under 9.

In particolare, veniva evidenziata e documentata con filmato e fotografie, l'accensione di fumogeni in occasione della sopra menzionata gara da parte di due genitori di giovani calciatori tesserati per la società ospitante, tra cui uno veniva individuato nel sig. Eraldo Culaj, dirigente tesserato per la società A.S.D. Ciriè Calcio. Inoltre, veniva evidenziato il compimento di atti di derisione da parte dei sostenitori della società A.S.D. Ciriè Calcio nei confronti dei giovani calciatori tesserati per la società Atletico C.B.L. A.S.D., sia durante la gara, sia al termine tramite social network, senza che i tesserati della società A.S.D. Ciriè Calcio assumessero iniziative per far cessare detti comportamenti, quanto al termine dell'incontro.

Durante le indagini portate avanti dalla Procura Federale, emergevano ulteriori fattispecie di rilevanza disciplinare nei confronti dei Sigg.ri Roberto Napione, Luciano Franco, Enrico Capucchio, così come evidenziate nei capi di incolpazione sopra riportati.

A livello probatorio, venivano sentiti i Sigg.ri Luca Giarnera, Diego Bronzini, Eraldo Culaj, Luciano Franco (dirigenti della società ASD Ciriè Calcio), Lorenzo Milone, Fabio Rinaldi, Giuseppe Demasi (dirigenti della Società CBL ASD), e acquisiti documenti di vario genere come meglio riportati in atti. Dunque, ritenendo provati i fatti contestati, la Procura Federale deferiva all'odierno Tribunale i soggetti riportati in epigrafe.

All'udienza del 8 maggio 2026, verificata la regolare citazione delle parti, compariva dinanzi a questo Tribunale, l'Avv. Andrea Della Valle, in rappresentanza della Procura Federale (collegato da remoto), i soggetti deferiti Capucchio Enrico, anche in rappresentanza della Società Atletico CBL, con il difensore Avv. Tiziana Zambello del Foro di Torino (tutti presenti tramite collegamento da remoto), mentre non erano presenti gli altri soggetti deferiti.

Innanzitutto, le parti presenti confermavano la volontà di definire le posizioni del Sig. Capucchio e della Società Atletico CBL tramite accordo ex art. 127 C.G.S., come da documentazione già depositata, e nello specifico confermavano l'accordo per le seguenti sanzioni:

- Per Capucchio Enrico una sanzione finale di mesi 2 e giorni 20 di inibizione;
- Per la Società Atletico CBL una sanzione finale dell'ammenda pari a € 534.

La Procura Federale avanzava le proprie richieste per gli altri soggetti deferiti, non presenti pur regolarmente citati, nei seguenti termini:

- Mesi 2 di inibizione per il Sig. Luciano Franco;
- Mesi 2 di squalifica per il Sig. Roberto Napione;
- Mesi 4 di inibizione per il Sig. Eraldo Culaj;
- € 800 di ammenda e per la Società ASD Ciriè Calcio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Partendo dalle posizioni del Sig. Capucchio Enrico e della Società Atletico CBL, considerato l'accordo intervenuto tra le parti ex art. 127 C.G.S., l'unica valutazione demandata al Tribunale è quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo relativa alla *“corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati”*, ovvero l'astratta possibilità del giudicante di rigettare l'accordo di patteggiamento in caso di *“assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato”* al deferito [cfr. CFA, S.U., n. 88 del 06.04.2023]. E di certo non è quest'ultima l'ipotesi del caso di specie, non sussistendo *ictu oculi* elementi atti ad escludere la responsabilità della Società CBL e del suo Presidente Enrico Capucchio

Pertanto, operata con esito positivo la valutazione ex art. 127, co. 3. C.G.S., si ritiene di omologare le sanzioni di cui all'accordo di patteggiamento concluso tra le parti, e cioè l'inibizione per mesi 2 e giorni 20 del Sig. Capucchio e l'ammenda pari a €534 per la Società Atletico CBL.

Quanto alle posizioni degli altri soggetti deferiti, le incolpazioni di cui all'atto di deferimento trovano pieno riscontro nella documentazione acquisita nel corso della numerosa attività istruttoria svolta dalla Procura.

In particolare, partendo dal Culaj, è lo stesso soggetto ad aver praticamente ammesso di aver utilizzato un fumogeno durante la partita A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. disputata il 26 ottobre 2025, e piena conferma dei fatti a lui contestati si rinviene anche dalle immagini e il video acquisiti, e dalle audizioni dei Sig.ri Bronzini e Giarnera.

Allo stesso modo pacifica e documentale è la responsabilità dei Sig.ri Napione e Franco per i rispettivi fatti ascritti, essendo stato pienamente provato dalla documentazione raccolta dalla Procura Federale in sede di indagini che il Napione (in possesso di licenza Uefa B scaduta il 31.12.2015) abbia svolto il ruolo di allenatore durante la gara appena menzionata pur senza aver richiesto la reintegrazione nel ruolo dei tecnici attivi e senza esser tesserato per la Società Ciriè (da ciò consegue la responsabilità del Presidente Franco per aver consentito o comunque non impedito la condotta del Napione).

Infine, è parimenti pacifica la responsabilità della Società ASD Ciriè Calcio in quanto la stessa, quanto al capo sub b), ai sensi dell'art. 6 CGS risponde a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti tenuti dai propri tesserati Napione e Franco, mentre quanto al capo sub a) risponde ai sensi dell'art. 25, co. 3, C.G.S. del comportamento dei propri sostenitori consistito nell'aver introdotto ed utilizzato all'interno dell'impianto sportivo due fumogeni al termine della gara A.S.D. Ciriè Calcio - Atletico C.B.L. A.S.D. disputata il 26 ottobre 2025.

Venendo al trattamento sanzionatorio di queste quattro posizioni, si ritiene che le rispettive richieste formulate della Procura siano proporzionata ed adeguate al fatto occorso, di talchè il Tribunale ritiene di dividerle integralmente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

- dichiara il **Sig. Luciano Franco** responsabile del fatto a lui contestato, e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione di **mesi 2 di inibizione**
- dichiara il **Sig. Roberto Napione** responsabile del fatto a lui contestato, e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione di **mesi 2 di squalifica**
- dichiara il **Sig. Eraldo Culaj** responsabile del fatto a lui contestato, e per l'effetto irroga allo stesso la sanzione di **mesi 4 di inibizione**
- dichiara la **Società A.S.D. Ciriè Calcio 1946** responsabile dei fatti contestati, e per l'effetto irroga alla stessa la sanzione di **euro 800,00 di ammenda**
- applica, su accordo delle parti, al **Sig. Enrico Capucchio**, per i fatti contestati, la sanzione di **mesi 2 e giorni 20 di inibizione**
- applica, su accordo delle parti, **alla Società ATLETICO C.B.L. A.S.D.**, per i fatti contestati, la sanzione di **euro 534,00 di ammenda**.

Il Presidente estensore
Dott. Ugo Annona

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18 Giugno 2026

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 4 Giugno 2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)